Copia stampata dal Sistema di Gestione Documentale - S.I.Ge.D. Conseil de la Vallée Consiglio Regionale della Valle d'Aosta. Documento originale firmato digitalmente.
Protocollo mittente n. 42/24 in data 09/02/2024 - Protocollo destinatario n. 1089 in data 12/02/2024.

Prot. n. 42/24

Aosta, 12 febbraio 2024

Al Presidente del
Consiglio regionale
SEDE

Il/I sottoscritto/i Consigliere/i regionale/i La prega/no di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la seguente

INTERPELLANZA
del gruppo **Rassemblement Valdôtain**

PRESO ATTO che nella seduta del 23 gennaio 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge d'iniziativa governativa sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e che questo è oggi assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente (dal 26 gennaio 2024) della Camera;
RILEVATO che tra le finalità definite all'articolo 1 si precisa che la legge (ovvero il disegno di legge) *"definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*;
RILEVATO che all'articolo 1 si fa riferimento *"all'insularità"* nell'ambito del rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale;
RILEVATO che al comma 2 del già citato articolo 1 viene disposto che *"L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...] è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni [...]*;
RILEVATO che al comma 3 dell'articolo 3 è previsto che tra i livelli essenziali delle prestazioni da determinare vi sono anche *"[...] f) tutela della salute; g) alimentazione; [...] i) governo del territorio [...]; [...] o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia [...]"* e che al comma 4 è previsto che per ogni Regione che ha sottoscritto intese (ai sensi dell'articolo 2) sulle materie o ambiti di materie oggetto di intesa verrà condotta una attività di monitoraggio da parte di una Commissione paritetica che poi annualmente provvederà ad informarne la Conferenza unifica sugli esiti;
RICHIAMATO il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione: *"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."*;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 7 le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione avranno una durata *"comunque non superiore a dieci anni"*, salvo rinnovo o rinuncia ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 7;
RILEVATO che al comma 1 dell'articolo 9 è previsto che *"Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*;
RILEVATI i principi definiti dal comma 3 dell'articolo 9, così come anche già anticipati al comma 1 dell'articolo 4, per *"[...] scongiurare disparità di trattamento tra Regioni"*;
VISTO il secondo comma dell'art. 11 del già richiamato disegno di legge che così statuisce: *"Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano"*;
VISTI i contenuti espressi nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che così statuisce: *"Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*;
RICORDATE le iniziative a favore dell'ottenimento di ulteriori competenze intraprese negli anni da alcune Regioni a statuto ordinario tra cui la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna;
VISTO il percorso legislativo del disegno di legge *"Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"*;
RICORDATO IN ULTIMO che nell'ottobre scorso nell'ambito del festival "L'Italia delle Regioni" le Regioni a Statuto speciale del Nord Italia e la Sardegna hanno consegnato al Presidente del Consiglio una bozza di proposta di modifica dei rispettivi Statuti;

il/i sottoscritto/i Consigliere/i regionale/i

INTERPELLA/NO

il Governo regionale per conoscere:

1) se vi siano state delle interlocuzioni con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie o altri dicasteri del Governo italiano, anche nell'ambito dei rapporti tenuti di concerto con le altre Regioni a Statuto speciale, in merito agli effetti che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) potrebbero avere con riferimento alle competenze oggi già assegnate alla nostra Regione (così come alle altre "Speciali"), con particolare riferimento alla previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 9 (come definiti nel testo ad oggi approvato dal Senato);
2) se sia intenzione del Governo regionale promuovere, nell'ambito del percorso legislativo del d.d.l. in oggetto, anche per il tramite dei nostri Parlamentari, il richiamo alle aree montane parimenti con quanto previsto per l'insularità;
3) se alla luce dei contenuti del testo approvato dal Senato della Repubblica il 23 gennaio u.s. sia intenzione del Governo regionale valutare l'opportunità di perseguire le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 se tali dovessero essere confermate anche nel testo definito approvato dal Parlamento.

Stefano AGGRAVI

Copia stampata dal Sistema di Gestione Documentale - S.I.Ge.D. Conseil de la Vallée Consiglio Regionale della Valle d'Aosta. Documento originale firmato digitalmente.
Protocollo mittente n. 42/24 in data 09/02/2024 - Protocollo destinatario n. 1089 in data 12/02/2024.